

TRIBUNALE DI PRATO

-SEZIONE LAVORO-

Ricorre ex art. 700 c.p.c.

Giovanni Vincenzo LO BOSCO, c.f. LBSVCN66H24H159I, nato a Raffadali (AG) il 24/6/1966, residente in Palermo (PA), alla via Cuba, 24, ed elettivamente domiciliato in Forio (NA), alla via Bocca, 112, presso lo studio del suo procuratore avv. Lorena Del Deo, c.f. DLDLRN81D43E329Z, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 081997433 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata (comunicato al proprio Ordine) lorenadeldeo@avvocatinapoli.legalmail.it,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, c.f. 80185250588, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Firenze, alla via degli Arazzieri, 4;

NONCHÉ

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, c.f. 80022410486, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Firenze, alla via degli Arazzieri n. 4;

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza n. 241 dell'8 aprile 2016, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

Pertanto, il ricorrente, quale docente abilitato all'insegnamento nella scuola primaria, **classe di concorso EEEE, punti 18**, ha partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione nell'anno 2016/2017 dell'Ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'anno scolastico precedente, fase C, allegando tutta la documentazione relativa ai titoli in suo possesso ed indicando le seguenti preferenze:

1 SICILIA AMBITO 0017

2 SICILIA AMBITO 0018

3 SICILIA AMBITO 0019



4 SICILIA AMBITO 0020
5 SICILIA AMBITO 0021
6 SICILIA AMBITO 0022
7 SICILIA AMBITO 0009
8 SICILIA AMBITO 0010
9 SICILIA AMBITO 0013
10 SICILIA AMBITO 0003
11 SICILIA AMBITO 0004
12 SICILIA AMBITO 0027
13 SICILIA AMBITO 0023
14 SICILIA AMBITO 0025
15 SICILIA AMBITO 0012
16 SICILIA AMBITO 0008
17 SICILIA AMBITO 0007
18 SICILIA AMBITO 0006
19 SICILIA AMBITO 0014
20 SICILIA AMBITO 0015
21 SICILIA AMBITO 0016
22 SICILIA AMBITO 0001
23 SICILIA AMBITO 0002
24 SICILIA AMBITO 0005
25 SICILIA AMBITO 0028
26 SICILIA AMBITO 0024
27 SICILIA AMBITO 0026
28 SICILIA AMBITO 0011
29 LAZIO AMBITO 0001
30 LAZIO AMBITO 0002
31 LAZIO AMBITO 0003
32 LAZIO AMBITO 0004
33 LAZIO AMBITO 0005
34 LAZIO AMBITO 0006
35 LAZIO AMBITO 0007
36 LAZIO AMBITO 0008
37 LAZIO AMBITO 0009
38 LAZIO AMBITO 0010
39 LAZIO AMBITO 0011



40 LAZIO AMBITO 0022
41 LAZIO AMBITO 0028
42 LAZIO AMBITO 0025
43 LAZIO AMBITO 0018
44 TOSCANA AMBITO 0018
45 TOSCANA AMBITO 0004
46 TOSCANA AMBITO 0024
47 TOSCANA AMBITO 0011
48 TOSCANA AMBITO 0023
49 TOSCANA AMBITO 0013
50 TOSCANA AMBITO 0009
51 TOSCANA AMBITO 0019
52 TOSCANA AMBITO 0016
53 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
54 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0018
55 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0009
56 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0012
57 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0005
58 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0007
59 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016
60 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0014
61 CALABRIA AMBITO 0009
62 CALABRIA AMBITO 0012
63 CALABRIA AMBITO 0001
64 SARDEGNA AMBITO 0010
65 LIGURIA AMBITO 0001
66 ABRUZZO AMBITO 0006
67 ABRUZZO AMBITO 0001
68 LAZIO AMBITO 0012
69 LAZIO AMBITO 0013
70 LAZIO AMBITO 0014.

A seguito delle procedure di mobilità, il ricorrente è stato trasferito nella regione Toscana, Ambito 0023, presso l'Istituto Comprensivo Gandhi di Prato. È, quindi, evidente che al ricorrente è stato attribuito un Ambito che non rientra affatto tra quelli indicati come prime preferenze.

Orbene, tale assegnazione è palesemente illegittima innanzitutto perché



ha comportato l'assegnazione del ricorrente presso un istituto scolastico molto distante dal luogo di residenza del proprio nucleo familiare (**Palermo**).

Ma quel che è più grave è che le destinazioni oggetto di primaria preferenza da parte del ricorrente sono state di appannaggio esclusivo di docenti in possesso di un punteggio inferiore: docenti - questi - meglio indentificati con punteggio ed Ambito assegnato nella tabella che segue:

PROVINCIA	SCUOLA/AMBITO	COD. FISCALE	DOCENTE ASSEGNATO	FASE	PUNTI
PALERMO	SICILIA AMBITO 0017	CMNSVT81L05G 273Q	CAMINITA SALVATORE	Assegnazione ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	CCCCCT81T69L 112M	CIACCIO CONCETTA	Assegnazione ambito Provinciale	15
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	CTLDNL65E70G 273U	CATALDO DANIELA	Assegnazione ambito Provinciale	12
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	DGVLSN81B57I5 33C	DI GIOVANNA ALESSANDRA	Assegnazione ambito Provinciale	12
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	GNNCLD83E43G 273U	GIANNETTINO CLAUDIA	Assegnazione ambito Provinciale	12
PALERMO	SICILIA AMBITO 0017	LGLGNS77B56G 273X	LUGLIO AGNESE	Assegnazione ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0017	LPUPNI79R56G2 82A	LUPO PINA	Assegnazione ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0017	MBRMRA79E59 G273D	IMBURGIA MARIA	Assegnazione ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	MLTMLN79T55L 112R	MILITELLO MARIA ELINA	Assegnazione one	12



				ambito Provinciale	
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	MNNNNL80H42A 176G	MANNO AN- TONELLA	Assegnazi one ambito Provinciale	12
PALERMO	SICILIA AMBITO 0017	MSCMLN81D70 G348L	MUSCOLINO MELANIA	Assegnazi one ambito Provinciale	16
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	PCRCLD73C55L 112E	PECORARO CLAUDIA	Assegnazi one ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0017	RCCNNA81E49G 273X	RICCOBONO ANNA	Assegnazi one ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	RNDLBT86R65G 273F	RENDA ELI- SABETTA	Assegnazi one ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	SPRVCN81P56A 089R	SPRIO VIN- CENZA	Assegnazi one ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0021	TRNFNC76T41A 229R	TORNESE FRANCESCA	Assegnazi one ambito Provinciale	17
PALERMO	SICILIA AMBITO 0017	VSSDNL79R42G 273M	VASSALLO DANIELA	Assegnazi one ambito Provinciale	13

Pertanto, come dimostrato *per tabulas*, il ricorrente è stato scavalcato, nella scelta fatta in ordine di preferenza, da altri docenti con punteggio inferiore (v. graduatoria delle assegnazioni prodotta in atti). In altri termini, numerosi altri docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione di sedi più vicine tra quelle indicate dal ricorrente stesso con ordine di preferenza.

Tale situazione, in mancanza di valida spiegazione, evidenzia un chiaro errore dell'algoritmo ministeriale che ha stravolto l'ordine di preferenza in base



al punteggio, finendo coll'assegnare sedi viciniore a docenti con punteggio inferiore rispetto ad altri insegnanti (come il Lo Bosco) trasferiti in sedi di gran lunga più distanti dal luogo di residenza.

In punto di diritto deve osservarsi che l'art. 6 CCNL 8.4.2016 statuisce espressamente che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali"*. A sua volta nell'allegato 1 del medesimo CCNL si stabilisce che *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Dal quadro normativo così delineato si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'*id quod plerumque accidit* in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze e l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Non può, pertanto, esservi dubbio alcuno che l'assegnazione delle sedi fatta senza il rispetto dei criteri contrattuali anzidetti sia illegittima.

Ed infatti, nel caso in esame, non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dal ricorrente (15), ma del fatto che, come dimostrato *per tabulas*, il ricorrente è stato assegnato presso l'Ambito territoriale 023 Toscana indicato come preferenza n. 48, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.

Si tratta, di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello *"meritocratico"*.

Palese è, perverso, che l'adozione del provvedimento oggetto di contestazione sia avvenuta in violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona fede e buon andamento della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

Al riguardo, il giudice di merito ha avuto modo di chiarire, in fattispecie del tutto speculari a quella in esame, che: « ***In tema di "Buona scuola", va accolta l'istanza ex art. 700 c.p.c. qualora al docente ricorrente non sia stata assegnata la sede richiesta che invece è stata assegnata ad un do-***



cente diverso con avente un punteggio inferiore » (Tribunale di Lecce, 19/10/2016; v. anche Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. lav., 13/10/2016, secondo cui: « **In tema di "buona scuola", il giudice in via cautelare sospende il provvedimento con cui il docente viene assegnato in una sede differente rispetto a quelle per le quali aveva espresso preferenza nelle quali sono stati assegnati altri docenti con punteggi inferiori »**).

Sarà, quindi, onere dell'Amministrazione a questo punto fare chiarezza e ridistribuire le assegnazioni in base a corretti criteri, nel rispetto della graduatoria formatasi in base ai punteggi e secondo l'ordine delle preferenze espresse da ciascuno.

L'adito Tribunale dovrà, pertanto, ordinare all'Amministrazione scolastica di rideterminare la sede lavorativa da assegnarsi al ricorrente, avuto riguardo alla graduatoria stilata in base al punteggio ed all'ordine di preferenza espresso dall'avente diritto.

PERICULUM IN MORA

Parimenti sussistente è il *periculum in mora* derivante dal fatto che il ricorrente è costretto a stare lontano dalla propria famiglia per seguire l'attività lavorativa in Toscana (lontana centinaia di chilometri da Palermo), con grave e comprensibile disagio morale e materiale.

È stato, in proposito, affermato in giurisprudenza che *"la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona Costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora"* (Tribunale di Civitavecchia, 10.1.2005; nonché Tribunale Roma, 26.1.2000, secondo cui: *"In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e, di relazione, non risarcibili*).

Tanto premesso, l'istante, *ut supra* elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso,

CHIEDE

- RICORRENDO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 700 C.P.C. -

che, attesa l'urgenza, voglia l'adito Tribunale, con decreto *"inaudita altera parte"* e, comunque, con ordinanza, previa comparizione delle parti, sospendere



l'efficacia del provvedimento ministeriale di trasferimento del ricorrente all'Ambito territoriale 0023 della Toscana, sino alla definizione del giudizio di merito, ordinando al Ministero convenuto, in persona del Ministro p.t., di valutare nuovamente la sede lavorativa da assegnarsi al ricorrente attenendosi rigorosamente al criterio della priorità della scelta in ordine di punteggio della graduatoria ed in base all'ordine di preferenza espresso dall'avente diritto, così come dal combinato disposto dell'art. 6 CCNL 8/4/2016 e dell'art. 1 dell'Allegato al CCNL.

Con vittoria di spese e competenze, oltre indennità di trasferta e rimborso spese generali dovuti ai sensi dell'art. 2 del DM 10/3/2014, n. 55, CPA ed IVA, con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di anticipare le spese e di non aver riscosso gli onorari.

In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si depositano i seguenti documenti:

1. domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale (Fase C);
2. stralcio bollettini di trasferimento scuola primaria;
3. certificazione di stato di famiglia;
4. precedenti giurisprudenziali.

Ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115/02 e dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, si dichiara che il valore del presente giudizio è compreso nello scaglione che va da € 1.100,00 ad € 5.200,00 e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato pari ad € 49,00.

ATTESA LA PRESENZA DI NUMEROSI CONTROINTERESSATI, SI CHIEDE, SIN D'ORA, DI ESSERE AUTORIZZATI ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E DELL'EMANANDO DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA SUL SITO DEL M.I.U.R.

Forio - Prato, 5 gennaio 2017

Avv. Lorena Del Deo

